

Legge regionale 27 dicembre 1989 , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la laguna di Marano e Grado.

Art. 1

Partecipazione della Regione al PIM

- 1.** La Regione partecipa all' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell' Adriatico settentrionale, in seguito denominato PIM o Programma, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 22 luglio 1988, n. 88/464/CEE ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, secondo quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto il 28 luglio 1988 dalla Commissione delle Comunità Europee, dal Governo italiano e dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia, Veneto ed Emilia - Romagna.
- 2.** Il PIM si compone di quattro sottoprogrammi, ciascun sottoprogramma si articola in misure, che si attuano mediante progetti. L' Amministrazione regionale è impegnata in particolare a realizzare gli interventi previsti nelle misure del sottoprogramma << zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado >> e a partecipare all' attuazione delle misure d' interesse interregionale ricomprese nei quattro sottoprogrammi in cui si specifica il PIM.
- 3.** Con le modalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 la Giunta regionale approva i progetti attuativi del PIM e autorizza la relativa spesa, quando questa sia a carico del bilancio regionale.
- 4.** La Regione promuove tutte le iniziative idonee ad assicurare la compatibilità dei progetti attuativi del Programma con le esigenze di tutela dell' ambiente lagunare. A tal fine tutti i progetti che hanno un impatto sul territorio sono sottoposti all' esame della Commissione consultiva per i beni ambientali, di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.